

(N. 1830)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1957

Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 70 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone che il sanitario condotto acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo Comune o Consorzio di comuni.

Il terzo comma dello stesso articolo dispone, altresì, che il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.

Quest'ultima disposizione non è riprodotta

negli articoli 37 e 86 dello stesso testo unico delle leggi sanitarie, i quali disciplinano l'assunzione in servizio degli ufficiali sanitari e del personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, determinando una disparità di trattamento nei riguardi di quest'ultimi.

Pertanto col disegno di legge in esame si è inteso estendere ad essi la disposizione di favore esistente per i sanitari condotti, tanto più che con essa non si arreca alcun pregiudizio ai servizi sanitari dei Comuni e delle Provincie e non ne consegue alcun aggravio economico per i bilanci degli Enti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Negli articoli 37 e 86 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente comma:

« Il servizio non di ruolo prestato con la stessa qualifica e seguito, senza interruzioni, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova ».